

Jobs act e sicurezza del lavoro

La legge n. 183/2014 sulla riforma del lavoro, cosiddetta Jobs Act, prevedeva l'emanazione da parte del governo di una serie di decreti legislativi, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, al fine di "conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro". Nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, supplemento ordinario n. 53, sono stati pubblicati i decreti 148, 149, 150, 151 in attuazione del Jobs Act. In particolare, il Decreto Legislativo 149/15 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale" e il Decreto Legislativo 151/15 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" introducono alcune modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il D.lgs. 149/15 prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. L'Ispettorato nazionale del lavoro svolgerà le attività ispettive attraverso tutto il personale con compiti di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria e legislazione sociale già esercitati da questi soggetti. Il nuovo soggetto ha autonomia organizzativa e contabile, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per assicurare omogeneità operative, ai funzionari ispettivi dell'INPS e

dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro.

Il decreto legislativo n. 151/15, all'art. 20, recante modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha ridefinito la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ha riconosciuto anche alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di inoltrare quesiti alla Commissione per gli interpelli. Ha modificato l'art. 34 del D.lgs. 81/08 sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi, abrogando il comma 1-bis e modificando il comma 2 bis dello stesso articolo.

L'art. 21, semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha previsto che il certificato medico sia trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Il comma 4 dello stesso articolo ha previsto, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il Focus di approfondimento del presente numero è dedicato all'analisi delle modifiche, introdotte dal decreto legislativo n. 151/15, alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

IN QUESTO NUMERO

FOCUS

Jobs act e tutela della salute

NEWS

Il trend infortunistico in Piemonte

La vigilanza sulla formazione

Io coltivo in sicurezza

Jobs act: modificate alcune norme di sicurezza del lavoro

di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221, S.O. n. 53, del 23-9-2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Il Decreto previsto dal c.d. Jobs Act, è entrato in vigore il 24-9-2015, e contiene, al capo III, misure per la "Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Si tratta in particolare di due articoli, il primo dei quali, l'articolo 20, introduce modificazioni al D.Lgs. 81/08.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio

La prima modifica riguarda l'applicazione delle norme del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio. Nella Tabella 1 viene riportato il testo dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 81/08 originario e quello novellato dal nuovo Decreto.

Il nuovo testo, confermando le esclusioni (piccoli lavori domestici a carattere straordinario) limita l'applicazione generale della norma al caso in cui il committente sia una impresa o un professionista. In questo caso il lavoratore è di fatto equiparato, ai fini prevenzionali, al lavoratore quale definito dall'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08. Negli altri casi invece (committente non imprenditore o non professionista) si prevede che il lavoratore sia soggetto esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08, equiparandolo di fatto ad un lavoratore autonomo. La differenza è evidente, e riguarda la diversità di trattamento del committente imprenditore o professionista e il committente pubblico quali ad esempio gli enti locali previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 81/15.

Ancora una modifica sui volontari

Una seconda modifica riguarda una disposizione già più volte modificata in

Testo originale	Nuovo testo
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.	8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Tabella 1

passato e che si riferisce alla figura del volontario.

Nella Tabella 2 si trova riportato il testo dell'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/08

originario e quello novellato dal nuovo Decreto.

La riformulazione della norma elimina la locuzione riferita all'attività di volontariato

Testo originale	Nuovo testo
<p>12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.</p>	<p>12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.</p>

Tabella 2

io scelgo la sicurezza

Numero 1 - anno XIII - Marzo 2016

Regione Piemonte - Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24, 10123 Torino

Tel. 011.432.4761 E-mail: prevsan@regione.piemonte.it

E' consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l'indicazione della fonte, dell'articolo e degli autori.

Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

Redazione

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Flaminio Cicconi (ASL NO), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

Hanno collaborato a questo numero

Alessandra Lanza, Mirko Maltana, Vita Rocca Romaniello (INAIL Piemonte), Marisa Saltetti (ASL CN2)

Chi volesse proporre contributi, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it
La newsletter è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte.

secondo la quale tale attività è resa "spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese". Non si tratta di un arretramento poiché per definizione l'attività di volontariato è resa spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, e dunque, non è immaginabile che la nuova norma definisca forme di volontariato che abbiano caratteristiche diverse.

Rimane confermato che l'attività di volontariato oggetto di questa norma deve essere resa a favore di organizzazioni di volontariato (Legge 266/91), delle associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000), e delle associazioni sportive dilettantistiche (Legge n. 398/91, e articolo 90 Legge 289/202). A queste si aggiungono tra le possibili beneficiarie le associazioni religiose, prima escluse. Pur non essendo indicata una definizione di associazione religiosa si ritiene rientrino in questa casistica le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

La modifica alla norma che porta ad aggiungere alle associazioni beneficiarie le associazioni religiose non lascia dubbi sul fatto che si tratti di un elenco chiuso non suscettibile di ampliamento analogico. Quindi appaiono escluse tutte le altre forme di volontariato qui non ricomprese. La modifica infine amplia l'applicabilità della norma ai volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

Rimangono infine confermate le previsioni relative ai soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che riguardano: le

indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza

La modifica introdotta all'art. 5 del D.lgs. 81/08 riguarda la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La modifica non ha riflessi operativi diretti sull'applicazione delle norme, ma rivede, alla luce del nuovo assetto dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Salute la composizione del Comitato.

Commissione Consultiva Permanente: nuova composizione

La composizione della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro definita dall'art. 6, comma 1, è stata aggiornata. Alla Commissione viene anche dato il compito di:

- procedere al monitoraggio dell'applicazione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime
- elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008
- monitorare ed eventualmente rielaborare, entro 24 mesi, le procedure del D.M. 13 febbraio 2014 con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese



- monitorare l'applicazione delle indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

La Commissione Interpelli

Viene riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La valutazione dei rischi

Viene inserita nell'articolo 28 del D.Lgs 81/2008 la possibilità che l'INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali e gli organismi paritetici, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Il comma 6-quater dell'art. 29 definiva misure transitorie in merito alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ma tali misure erano già state superate dal tempo e non avevano più alcun rilievo. Così il comma è stato sostituito con una nuova norma che prevede la futura emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale si dovranno individuare gli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo Online Interactive Risk Assessment.

OiRA è una piattaforma web

www.oiraproject.eu/

sviluppata e mantenuta dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) che consente la creazione di strumenti di valutazione del rischio settoriali in qualsiasi lingua in modo semplice e standardizzato. La piattaforma OiRA permette di costruire facilmente e senza costi strumenti online che possono aiutare le micro e piccole imprese a mettere in atto un processo di valutazione dei rischi step-by-step a partire dall'identificazione e valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, fino al processo decisionale per l'attuazione delle azioni preventive, al monitoraggio e al reporting.

Lo svolgimento diretto di alcuni compiti da parte dei datori di lavoro

Vi sono novità anche nell'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, relativamente allo svolgimento

diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione da parte del datore di lavoro.

Viene abrogato il comma 1-bis e viene modificato il comma 2 bis. Con queste modifiche nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, in quelle agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori, e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori (fatti salvi i casi di cui all'articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Si tratta di una norma che ha come obiettivo quello di ridurre i costi aziendali, ma che può creare condizioni paradossali. Si pensi ad una azienda di servizi medio grande con un centinaio di addetti, il datore di lavoro potrebbe ora decidere di svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione, mentre prima della modifica la dimensione massima aziendale era di cinque lavoratori. Può essere credibile che un datore di lavoro, in queste condizioni, possa occuparsi direttamente degli interventi antincendio e dell'evacuazione, in caso di emergenza, del personale e delle altre persone presenti in azienda? No, non è credibile, ma qualcuno cercherà ugualmente di utilizzare questa strada. Si deve osservare che la nuova norma a differenza dell'ipotesi di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione che trova coordinamento con la previsione dell'art. 31 del D. Lgs n. 81/2008 ("Salvo quanto previsto dall'articolo 34...") non si coordina né con l'articolo 43 né con l'articolo 45 del D. Lgs 81/08.

Abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni

E' stata resa definitivamente efficace l'abrogazione dell'obbligo del registro infortuni. Infatti l'abrogazione delle parole «al registro infortuni ed» dal comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs 81/2008 fa venir meno il "ripescaggio" dell'art. 4, comma 2, lettera o, del D.Lgs. 626/94 operato dalla norma oggi emendata. Restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

L'introduzione dell'apparato sanzionatorio a soglie

Aumentano le sanzioni per la violazione di alcuni obblighi:

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di

sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera g);

- formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza e degli RLS (art. 37, commi 1, 7, 9 e 10).

In questi casi se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Anche il datore di lavoro diventa "operatore di una attrezzatura di lavoro"

La modifica dell'articolo 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08 fa chiarezza su una questione controversa e dibattuta, relativa alla definizione di operatore.

La nuova definizione è la seguente: «operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso». Gli effetti di questa modifica si riverberano sull'obbligo di possedere una specifica abilitazione da parte degli operatori che utilizzano le attrezzature previste dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/2/2012 n. 53 (carrelli elevatori, gru, piattaforme di lavoro elevabili, ecc.). Dopo questa modifica è chiaro che

anche il datore di lavoro che fa uso delle suddette attrezzature debba essere abilitato con le modalità previste dalla norma.

L'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Viene aggiunto un nuovo articolo che assume la numerazione 73-bis, che riporta in rubrica "Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore".

La nuova norma, che merita un approfondimento, riepuma una norma abrogata da sette anni e riporta alla luce rinnovandone la cogenza il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, recante "Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione" (A.N.C.C.). Da tale norma antesignana discende il D.M. 1° marzo 1974 (successivamente modificato e integrato dal DM del 7 febbraio 1979) recante "Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore", che disciplina i certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e le modalità per il loro rilascio. Ora, la nuova norma introdotta nel D.Lgs n. 81/2008 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali emani un nuovo decreto che definisca una nuova disciplina dei gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati, determinando, nel contempo, l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente. Non è indicato un termine per la definizione della nuova disciplina, ma nelle more rimane in vigore il predetto D.M. 1° marzo 1974.

Gli errata-corrige

Rimanendo nel Titolo III le modifiche operate riguardano anche l'articolo 87 del D.Lgs. 81/08 relativo alle sanzioni. Si tratta della correzione di alcuni refusi che rendono più chiara la lettura all'interprete.

Viene sanzionata la violazione dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 81/08 relativa all'adozione delle misure di prevenzione a salvaguardia dai rischi di natura elettrica, che per un mero errore materiale era stata sin qui esclusa dall'apparato sanzionatorio. Viene stabilita la punibilità dell'articolo 80, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/08 (prima indicato come comma 4) relativamente alle procedure di uso e manutenzione atte a



Testo originale	Nuovo testo
5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.	5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».

Tabella 3

garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza delle misure di sicurezza elettrica. Viene sanato il rimando errato tra comma 4 comma 3, e l'errato riferimento ai luoghi di lavoro ora correttamente modificato in «attrezzature di lavoro». Infine si chiarisce che la previsione del comma 6 che porta a considerare una unica violazione, quella di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza vale sia per le violazioni penali sia per quelle amministrative.

Modalità e-learning anche per la formazione dei coordinatori per la sicurezza

Per quanto il Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili vi sono novità riguardanti la formazione dei Coordinatori per la sicurezza.

Modificando l'articolo 98, comma 3 del D.Lgs. 81/08, si prevede che i programmi formativi per questa figura possano essere aggiornati con un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Fin da subito invece è possibile ricorrere alla modalità e-learning (secondo le previsioni dell'Allegato I dell'Accordo Stato Regioni n. 221/2011) per il modulo giuridico (28 ore) del corso abilitante (120 ore) e per i corsi di aggiornamento.

Modifiche alla valutazione stimata dell'emissione sonora


L'ultima modifica riguarda la valutazione del rischio rumore. La modifica dell'articolo 190, comma 5 bis, del D.Lgs n. 81/08 (Tabella 3) riguarda le fonti utilizzabili per effettuare una valutazione stimata dell'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti.

Consultando la pagina internet della Commissione consultiva permanente nel sito

del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:

www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro

ad oggi vi si trova solamente il riferimento alla banca dati realizzata dal CPT di Torino per il settore delle costruzioni.



Il trend infortunistico in Piemonte

di A. Lanza, M. Maltana, V.R. Romaniello (INAIL Direzione Piemonte)

Nel 2015 gli infortuni sul lavoro in Piemonte sono stati 48.228, con un calo del 4,5% rispetto all'anno precedente.

Nel medio periodo (2010-2015) i casi denunciati all'Inail sono diminuiti di quasi un terzo e si sono pressoché dimezzati rispetto ai livelli registrati prima della crisi economica iniziata nel 2008. Rispetto agli anni centrali di quest'ultima la riduzione registrata annualmente si è, però, più che dimezzata avvicinandosi alla tendenza di lungo periodo (pari, in media, ad un calo annuo di tre punti percentuali) registrata tra l'inizio del secolo e l'inversione del ciclo economico.

Anche gli 82 casi mortali denunciati nel 2015 evidenziano un andamento molto simile, ma le ridotte dimensioni del campione rendono molto più instabili i confronti fra anni contigui tanto che, ad un progressivo decremento annuo registrato tra il 2010 ed il 2013, sono seguiti un repentino incremento nel 2014 ed un ritorno alla tendenza decrescente nel 2015 (Fig. 1).

L'analisi della composizione del fenomeno infortunistico non rivela particolari differenze tra il 2015 ed il periodo precedente: la metà degli infortuni complessivamente denunciati è avvenuta in provincia di Torino, seguita da

quella di Cuneo nella quale è avvenuto meno del 20% dei casi, mentre gli infortuni mortali sono stati leggermente meno concentrati sul territorio torinese dove ne sono stati registrati poco più di un terzo del totale.

L'identikit dell'infortunato piemontese corrisponde in media ad un lavoratore di sesso maschile (più del 60% delle denunce), di età compresa tra 35 e 49 anni (oltre un terzo dei casi) e di nazionalità italiana (oltre l'85% degli infortunati), ma questi dati, pur confermando l'andamento degli anni precedenti, evidenziano alcuni aspetti interessanti anche riguardo ai fenomeni che sfuggono alla normalità statistica dell'infortunato medio. L'incidenza degli infortunati di nazionalità straniera (circa il 14%) è, infatti, un dato costante nell'ultimo quinquennio ed è molto simile a quanto registrato prima dell'inversione del ciclo economico, quando si attestava intorno al 15%, mentre l'incidenza delle lavoratrici infortunate (38% nel 2015) è aumentata di circa sei punti percentuali dal 2008, quando erano il 32% dei lavoratori infortunati.

Per quanto concerne l'età, è interessante notare come l'invecchiamento della popolazione e dei lavoratori si rifletta anche




Fig. 1 - Confronto andamento infortuni denunciati e casi mortali in Piemonte nel periodo 2010-2015

sugli infortunati la cui maggioranza relativa è concentrata nella fascia di età intermedia (35-49 anni) e, addirittura, in quella compresa tra i 50 ed i 64 anni circoscrivendo l'analisi ai soli infortuni mortali.

Dal punto di vista del settore economico, la maggioranza relativa degli infortuni (poco meno del 40%) segue la concentrazione dell'occupazione nel terziario, ma, passando dalla generalità dei casi denunciati ai soli infortuni mortali, l'incidenza del terziario si riduce di oltre dieci punti percentuali, mentre emerge il peso dei settori legati alla produzione di beni, in primo luogo l'industria, con più di un terzo dei casi mortali, seguita dall'artigianato (circa il 20%) e dall'agricoltura (circa il 15%)

Nel 2015, come negli anni precedenti, la maggioranza assoluta degli infortuni (oltre l'80%) è avvenuta nell'ambiente ordinario di lavoro, mentre i mezzi di trasporto utilizzati in occasione di lavoro incidono per meno del 5% e gli incidenti sul tragitto casa-lavoro (itineri) si attestano intorno al 15%, secondo un'incidenza piuttosto stabile nel medio-lungo periodo. Passando dall'analisi del fenomeno complessivo ai soli casi mortali si nota come l'incidenza dell'ambiente ordinario di lavoro si riduce intorno al 60%, mentre quella degli incidenti stradali mortali in occasione di lavoro aumenta esponenzialmente ad oltre un quinto dei casi, livello sostanzialmente raggiunto anche dagli incidenti mortali in itinere.

I dati relativi all'esito degli infortuni denunciati nel 2015 sono ancora in elaborazione, ma è interessante notare come nell'ultimo anno disponibile, secondo una tendenza

abbastanza costante nel tempo, circa il 65% dei casi denunciati è stato riconosciuto dall'Inail come infortunio sul lavoro, mentre il 20% circa è stato respinto per l'assenza dei requisiti di legge. I restanti casi sono, invece, quelli che non hanno raggiunto il minimo indennizzabile (franchigie) e quelli eventualmente ancora in istruttoria.

Oltre agli infortuni, nel 2015 sono state denunciate all'Inail anche 2.239 malattie professionali, con un lieve incremento rispetto all'anno precedente (+0,45%) ed un aumento del 6% rispetto al 2010. In questo caso si nota una concentrazione territoriale leggermente meno sbilanciata sul torinese, ma ancora più elevata sui medesimi caratteri anagrafici prevalenti nel caso degli infortuni, mentre, dal punto di vista del settore economico, vi è un'assoluta prevalenza dell'industria rispetto agli altri settori.

Le patologie denunciate sono in maggioranza malattie a carico del sistema muscolo scheletrico (quasi la metà del totale) seguite dai tumori professionali che nell'ultimo quinquennio hanno mediamente rappresentato oltre il 15% di tutte le patologie registrate.

Anche per quanto concerne l'esito delle patologie denunciate i dati del 2015 sono ancora in elaborazione, ma quelli relativi agli ultimi anni disponibili confermano la tendenza di lungo periodo che, rispetto agli infortuni, vede ridursi a circa il 40% dei casi denunciati l'incidenza di quelli accolti, alla quale, specularmente, corrisponde un incremento al 60% circa di quelli respinti per l'impossibilità di ricondurre la patologia all'attività lavorativa del paziente.



La vigilanza sulla formazione

di P. Gatti (ASL AL)

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2016 sono state pubblicate le "Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08".

Tale documento, redatto dal gruppo di lavoro regionale "Vigilanza sulla formazione alla sicurezza" è stato approvato con Determinazione n. 712 del 02 novembre 2015 della Direzione Sanità della Regione.

Il mondo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro ha subito, negli ultimi anni, numerosi e significativi interventi da parte del Legislatore che con una serie di provvedimenti ha inteso disciplinare (o ri-disciplinare) i percorsi formativi relativi a soggetti destinatari di obblighi prevenzionistici o incaricati di svolgere determinate mansioni ritenute particolarmente a rischio.

Si citano, a titolo esemplificativo: gli Accordi 21 dicembre 2011 inerenti la formazione dei lavori, dirigenti e preposti e dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi; l'Accordo 22 febbraio 2012 relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione; il decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore; ecc.

Ci si aspetta, per il futuro, l'emanazione di altri provvedimenti analoghi alcuni dei quali sembrerebbero in dirittura d'arrivo, come ad esempio il nuovo accordo sui percorsi didattici/formativi di ASPP e RSPP.

Gli obblighi di formazione imposti dalla legge e gli emanati od emanandi provvedimenti di puntualizzazione delle modalità di erogazione di tale formazione hanno inevitabilmente attirato le attenzioni del mercato, facendo nascere non pochi "soggetti formatori" o sedicenti tali, non sempre e non tutti rigorosamente ligi al rispetto delle regole. Certamente il Legislatore non è stato particolarmente brillante sul piano della semplificazione delle regole, prova ne sia la frettolosa emanazione del provvedimento noto tra gli addetti ai lavori come "Linee applicative" del 25 luglio 2012 con il quale si fornivano chiarimenti sull'applicazione degli

accordi 21 dicembre 2011 che evidentemente non erano così chiari in origine. Non solo, ma alcuni parametri che sarebbe stato auspicabile mantenere costanti per tutti i corsi di formazione disciplinati (in tempi recenti e meno recenti) spesso variano da un corso all'altro (un esempio su tutti il numero massimo dei partecipanti), contribuendo ad ingenerare confusione. Non è quindi improbabile, proprio approfittando della confusione, assistere a forzatura delle regole più o meno spinte fino ad arrivare alle estreme conseguenze: è capitato che nel corso di accertamenti, organi ispettivi si imbattessero in veri e propri "attestatici", organizzazioni senza scrupoli disposte a rilasciare attestati, spesso tramite la rete, esclusivamente in cambio di compenso.

La sopra richiamata "confusione" costituisce inevitabilmente una difficoltà anche per gli Organi di Vigilanza chiamati alle verifiche ed agli accertamenti del caso in forza dell'articolo 13 del decreto 81.

Proprio in quest'ottica è nata l'idea di mettere a punto una sorta di linea guida con la quale indicare, passo dopo passo, possibili percorsi di verifica circa la corretta erogazione della formazione, sia che gli accertamenti avvengano durante lo svolgimento dei corsi, sia che avvengano dopo la conclusione degli stessi. Nell'Allegato 1 vengono schematicamente riportate delle schede riassuntive dei principali parametri inerenti ogni corso di formazione preso in riferimento; l'Allegato 2 riporta uno schema delle azioni da intraprendere in conseguenza delle inadempienze accertate; in allegato 3 è riportato un fac simile per la redazione di relazioni di non conformità.

Il documento, pensato e prodotto come un nuovo strumento da mettere nella cassetta degli attrezzi degli ispettori delle ASL, è stato presentato ed illustrato agli stessi nel corso di tre seminari svoltisi a Torino nel periodo marzo/maggio 2015, ed è disponibile sul sito della Regione Piemonte, nell'area tematica dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Resta un'ulteriore considerazione. Al di là dei compiti di vigilanza e controllo si ritiene sia compito dell'Ente pubblico, in questo caso Regione e ASL (proprie emanazioni),

costituire un punto di riferimento e di supporto per tutti quei soggetti che, destinatari di particolari obblighi (si pensi in particolare ai datori di lavoro) intendano svolgerli nel migliore dei modi e soprattutto nel rispetto delle regole.

In questa direzione la Regione Piemonte ha raccolto in un unico documento, onnicomprensivo e agevole da consultare, tutte le indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e fruizione di diversi corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla DGR n. 22-5962 del 17 giugno 2013 è stato aggiornato nel marzo 2014 ed è disponibile sul sito della regione al seguente link:

formatori abilitati all'erogazione di ciascuno dei corsi disciplinati. Tali elenchi, resi pubblici in quanto disponibili e consultabili sul sito regionale indicato, costituiscono un valido riferimento sia per i datori di lavoro nella necessità di ricorrere a corsi di formazione sia per gli stessi organi di vigilanza in grado di verificare l'accreditamento dei soggetti formatori ed erogatori dei corsi. In tali elenchi, infatti, stilati ed aggiornati da un'apposita commissione regionale istituita per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, sono ricompresi sia i soggetti formatori cosiddetti "autorizzati ope legis" e di volta in volta indicati nei vari provvedimenti nazionali, sia i soggetti abilitati a seguito di speciale accreditamento rilasciato dalla Regione.

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108

Tale documento, tra l'altro, fornisce in allegato i modelli fac-simile con i quali rilasciare gli attestati al termine dei vari corsi di formazione disciplinati e, altra cosa importante, riporta l'elenco degli Enti Bilaterali e degli Organismi Paritetici costituiti in Piemonte, ai quali il datore di lavoro deve chiedere la collaborazione per l'effettuazione della formazione ai lavoratori ed ai loro rappresentanti.

Ma la conseguenza più importante che scaturisce dal provvedimento richiamato è la creazione di specifici elenchi dei soggetti



L'Assessorato alla Sanità della **Regione Piemonte** adotta da diversi anni una **politica di trasparenza** e di informazione in tema di **prevenzione della salute** e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta sia ai cittadini che agli operatori del settore.

Di recente, la sezione del sito regionale dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro è stata rinnovata con l'inserimento dei seguenti contenuti:

- uno spazio informativo dedicato al **Piano Regionale di Prevenzione**
- una nuova categoria **Dati e sistemi di sorveglianza**, articolata in quattro aree:
 - **Ditte e addetti**
 - **Infortuni e malattie**
 - **Sistemi di sorveglianza**
 - **Report attività**



Informazioni, documenti e atti di programmazione regionali sulla sicurezza degli ambienti di lavoro

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/

Io coltivo in sicurezza. Aggiornamenti e novità.

di M. Saltetti e E. Moretto (ASL CN2)

Come prassi consolidata dell'Asl CN2 Alba-Bra, anche nel 2015 si è tenuto il Convegno in materia di sicurezza in agricoltura, "Io coltivo in sicurezza...aggiornamenti e novità", svoltosi l'11 dicembre 2015. Tale convegno si inserisce nell'ambito della campagna di prevenzione degli infortuni in agricoltura, tra gli obiettivi individuati dal Piano Nazionale e Regionale Agricoltura e Selvicoltura 2014-2018.

Nel seminario sono stati descritti i nuovi ambiti d'intervento del Piano di attività 2014-2018:

- Evoluzione normativa e semplificazione: contributo a definizione e diffusione di indirizzi applicativi;
- Attività di controllo: attrezzature agricole, allevamenti, impiego di prodotti fitosanitari, controllo sul commercio di macchine nuove ed usate;
- Analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali;
- Informazione e comunicazione: campagne d'informazione, quali i pieghevoli;
- Buone Pratiche: promozione, produzione e implementazione.

Si è discusso dei **requisiti di sicurezza degli allevamenti bovini, suini** come descritti nel "Documento tecnico per l'individuazione delle buone prassi negli allevamenti bovini e suini" e **la relativa nuova scheda di sopralluogo**.

INAIL



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole, zootecniche e forestali. Piano Nazionale Agricoltura

Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari

UN OBBLIGO PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Il Piano Attuativo Nazionale per l'uso sostenibile dei P.F. (PAN), in applicazione del D.Lgs. 150/2012, definisce all'Allegato VI i requisiti minimi del deposito dell'azienda agricola.



Utilizzatore professionale: colui che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di una attività professionale.

La definizione comprende: operatori, tecnici, imprenditori e lavoratori autonomi, sia del settore agricolo, sia di altri settori (D.Lgs. 150/12)

Uno spazio particolare è stato riservato alle **novità introdotte dal PAN – Piano d'Azione Nazionale sui Fitofarmaci**: come cambia la formazione degli utilizzatori di agrofarmaci, i depositi dei prodotti e **la relativa nuova scheda di sopralluogo aggiornata**. Infatti il PAN approvato con D.M. 22/01/2014 in applicazione della direttiva 2009/128/CE e del D.Lgs 150/12 (Uso sostenibile

Allevamento in stabulazione libera di bovini da carne o da latte





dell'efficienza delle attrezzature per l'irrorazione dei PF stessi. A questo proposito il PAN stabilisce un calendario (a partire del 26/11/2016) in base al quale le macchine irroratrici vengono sottoposte a verifica di corretto funzionamento.

dei pesticidi), prevede adempimenti a carico delle aziende agricole al fine di fornire sicurezza degli operatori, qualità dell'ambiente, salubrità dei prodotti e riduzione dei costi produttivi. Il piano si prefigge di far acquisire un utilizzo di prodotti fitosanitari sempre più compatibile e sostenibile da un punto di vista ambientale e sanitario, individuando nella formazione il mezzo più idoneo per una crescita consapevole dell'azienda agricola. Per promuovere un uso sempre più consapevole dei Prodotti Fitosanitari è introdotta la figura del consulente, sia in materia di uso sostenibile dei PF sia sui metodi di difesa alternativi, che dal novembre 2015 prevede quale requisito obbligatorio il conseguimento del certificato di abilitazione alla consulenza. Questa figura va a dialogare con il venditore ed ancor più con l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari per i quali sono state aggiornate le modalità di rilascio e rinnovo dei "patentini". Partendo da una rimodernizzazione degli agrofarmaci, passando attraverso gli aggiornamenti introdotti dal regolamento CLP, si arriva alla valorizzazione della difesa integrata, quale metodica di difesa fitosanitaria privilegiata (nonché obbligatoria dal 1/01/2014). Pilastro imprescindibile dell'impiego sostenibile dei PF è la verifica

Argomento sempre degno di attenzione è stato quello relativo all'aggiornamento sull'adeguamento delle macchine agricole e trattrici.

Da evidenziare che nell'aggiornamento 2014 delle Linee Guida Inail "Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali" vi è contenuta un'importante novità per i mezzi utilizzati sulle nostre colline: la possibilità d'installare i dispositivi a quattro montanti a profilo compatto (i CROPS), che agevolano l'utilizzo delle trattrici sotto chioma.

Sempre per quanto riguarda l'utilizzo delle trattrici si è fatto un focus in merito all'**obbligo di revisione** ed alla **formazione degli utilizzatori**, fornendo indicazioni circa le tempistiche in vigore al momento.

Inoltre sono state fornite indicazioni circa il reperimento di materiale informativo utile al settore, soprattutto quello relativo all'adeguamento ed alla manutenzione delle trattrici agricole.

Sul sito dell'Asl CN2 Alba-Bra si possono trovare gli atti del convegno.

Tra gli ultimi interPELLI pubblicati nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si segnalano i seguenti:

Interpello n. 13/2015

Con l'Interpello n. 13/2015, la Commissione per gli InterPELLI ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha dato risposta ad una istanza, presentata dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in merito all'esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del D.lgs. 81/08 e ASR del 21/12/2011). La Commissione InterPELLI ritiene che il Medico competente debba essere esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. 81/08, in quanto le nozioni, le conoscenze e le procedure, previste nel programma di tali corsi, sono già in possesso del Medico competente, in relazione al ruolo rivestito in ambito aziendale nonché in relazione alla formazione acquisita ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.lgs. 81/08.

Interpello n. 14/2015

Con l'Interpello n. 14/2015, la Commissione per gli InterPELLI ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha dato risposta a tre quesiti, presentati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativi alla valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi.

In merito al primo quesito, la Commissione InterPELLI ha precisato che la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del D.lgs. 81/08.

In merito al secondo quesito, la Commissione ha precisato che la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), qualora in cantiere siano previste attività di scavo, utilizzando le seguenti fonti di informazioni:

- fonti bibliografiche di storia locale
 - fonti conservate presso archivi di Stato
 - fonti del Ministero della Difesa
 - stazioni dei Carabinieri
 - aerofototeca nazionale di Roma
 - vicinanza a infrastrutture strategiche
 - altre bonifiche già effettuate
- oppure
- attraverso un'analisi strumentale.

In merito al terzo quesito, la Commissione ha precisato che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla possibile presenza di ordigni bellici.

Interpello n. 15/2015

Con l'Interpello n. 15/2015, la Commissione per gli InterPELLI ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha dato risposta ad una istanza, presentata dalla Regione Marche, in merito ai corsi di aggiornamento per RSPP, con la quale si chiede se nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'ASR del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20 % delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell'intero percorso formativo previsto, implichi l'annullamento dell'intero percorso formativo.

La Commissione InterPELLI ha precisato che, in analogia a quanto precisato nell'Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, Allegato A, paragrafo "La formazione del RSPP", la mancata frequenza ad almeno il 20 % delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, comporta l'impossibilità da parte del R-ASPP di poter esercitare i propri compiti solo fino all'avvenuto completamento del 20 % delle ore previste.

E' possibile consultare le risposte complete ai quesiti presentati alla Commissione InterPELLI nella Sezione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/

Infine, buone notizie per i ciclisti. La legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13/2016, ha modificato l'articolo 2 del DPR 1124/1965 "Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", integrandolo come segue: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

Pertanto, i casi in cui l'evento infortunistico si verifichi a seguito dell'uso della bicicletta saranno configurabili come infortunio in itinere, salvo quelli occorsi, tra gli altri, durante la deviazione del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro o per l'uso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti, come indicato nell'articolo 12 del D.lgs. 38/2000.